



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO
in collaborazione con DeA (demografici associati)

SCHEDA DEA GIURISPRUDENZA

A cura di Maurizio Buzzani

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ORDINANZA N. 76 DEL 22/02/2010 – CORTE COSTITUZIONALE

DeA

News del 05/03/2010 – *Il Giornale degli Stranieri* – Rubrica di giurisprudenza - a cura di Maurizio Buzzani –

ORDINANZA N. 76 DEL 22/02/2010 – CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
Fonte Redazione deaweb.org – 05/03/2010 – Accedi pagina web originale

Straniero - Stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercenti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo - Diritto di accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai servizi d'intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione - Irrazionalità per l'ingiustificata richiesta del permesso di soggiorno almeno biennale anziché della carta di soggiorno (rectius: permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo).

DOCUMENTI

ORDINANZA N. 76 DEL 22/02/2010 – CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra D.C.A.I. e il Comune di Milano ed altra con ordinanza del 9 febbraio 2009, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2009.

ORDINANZA N. 188 DEL 09/02/2009 -TAR LOMBARDIA

RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA

Articolo 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione - Dlgs 286/1998

Articolo 11. -Fondo nazionale – Legge 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO
in collaborazione con DeA (demografici associati)

TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA

A cura di Maurizio Buzzani

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA N. 76 DEL 22/02/2010 – CORTE COSTITUZIONALE

DeA

ORDINANZA N. 76 DEL 22/02/2010 – CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 76/2010

Giudizio

Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 27/01/2010 Decisione del 22/02/2010

Deposito del 26/02/2010 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Articolo 40, c. 6°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 27, c. 1°, della legge 30/07/2002, n. 189.

Massime:

Titoli:

Atti decisi: ord. 188/2009

ORDINANZA N. 76 ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel procedimento vertente tra D.C.A.I. e il Comune di Milano ed altra con ordinanza del 9 febbraio 2009, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 9 febbraio 2009, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo sostituito dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, nel giudizio principale, D.C.A.I. ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano, di rigetto dell'istanza per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo),

nonché il bando dello stesso Comune e la delibera della Regione Lombardia, recanti i criteri per l'erogazione di detti contributi;

che il citato articolo 40, comma 6, stabilisce: «Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione»;

che l'istanza della ricorrente è stata rigettata, in quanto ella non è titolare di un permesso di soggiorno della durata di anni due, requisito al quale gli atti amministrativi impugnati nel giudizio principale subordinano la concessione della provvidenza in esame, in virtù di una direttiva che, ad avviso del rimettente, avrebbe dato corretta applicazione alla norma censurata, che riguarderebbe anche i contributi previsti dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998;

che, secondo il TAR, tale requisito sarebbe ragionevolmente preordinato allo scopo di evitare che ai lavoratori extracomunitari sia attribuita la gran parte dei fondi disponibili, come potrebbe accadere, in difetto di «un criterio di accesso che tenga conto della permanenza in Italia e del livello di non precarietà di tale residenza», dato che, di regola, essi versano in una condizione economicamente più disagiata rispetto ai cittadini italiani;

che siffatta esigenza sarebbe ragionevolmente tutelata dalla previsione che i contributi possono essere erogati ai lavoratori extracomunitari titolari di «carta di soggiorno» (recte: permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo); diversamente, la regola che richiede il possesso di un permesso di soggiorno della durata di anni due non la soddisferebbe «in modo razionale e conforme a parametri di uguaglianza», poiché «non tiene conto del periodo complessivo di permanenza nel nostro Paese e [del] le ragioni, spesso contingenti, che inducono il questore a rilasciare un permesso annuale, anziché biennale»;

che, infatti, l'articolo 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non possa avere durata superiore ad un anno, qualora l'istante abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre «la frequente volatilità degli impieghi soprattutto per i lavoratori extracomunitari fa sì che spesso essi perdano un lavoro più stabile e, dopo un periodo di disoccupazione, debbano accettare un lavoro a tempo determinato anche dopo anni di permanenza in Italia»; nel caso in esame, la ricorrente avrebbe ridotto il suo impegno lavorativo, per accudire il nipote in tenera età, che vive con lei e, per questa ragione, il rinnovo del permesso di soggiorno le sarebbe stato concesso soltanto per un anno;

che, dunque, la norma censurata impedirebbe di valorizzare la circostanza che la ricorrente è titolare di permesso di soggiorno fin dal novembre 1998 e, secondo il giudice a quo, «l'adozione del mero criterio della durata del permesso di soggiorno senza riferimenti alla complessiva regolare presenza in Italia appare un criterio irragionevole che si presta ad ingiuste disparità di trattamento in violazione dell'articolo 3 Cost.»;

che, infatti, potrebbe accadere che ad un lavoratore extracomunitario appena giunto in Italia sia rilasciato un permesso della durata di anni due mentre, «vista la validità dell'offerta lavorativa», «la stessa decisione potrebbe non essere assunta nei confronti di altro extracomunitario presente sul nostro territorio da dieci anni», con la conseguenza che, in tale ipotesi, soltanto il primo, non anche il secondo, potrebbe ottenere i contributi in esame;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile, in primo luogo, poiché il rimettente non ha indicato la nazionalità della ricorrente nel giudizio principale, circostanza rilevante, dato che, se ella fosse cittadina di uno Stato dell'Unione Europea, la norma censurata non sarebbe applicabile; in secondo luogo, in quanto il TAR chiede un intervento additivo, senza indicare una soluzione costituzionalmente obbligata, auspicando l'introduzione di «altre ed ulteriori fattispecie agevolative»;

che, nel merito, la norma censurata non violerebbe l'articolo 3 Cost., poiché, nell'osservanza della giurisprudenza di questa Corte, garantirebbe la concessione dei contributi in esame ai lavoratori extracomunitari titolari almeno del permesso di soggiorno della durata di due anni, i quali, appunto per questo, vantano un titolo di legittimazione comprovante «il carattere non episodico e di non breve durata» della loro permanenza in Italia (sentenza n. 306 del 2008), così da scongiurare il rischio, paventato dallo stesso rimettente, che ad essi sia attribuita la maggior parte delle somme disponibili, in danno dei cittadini italiani;

che, peraltro, la ragionevolezza della norma in esame sarebbe confortata dagli argomenti svolti da questa Corte per dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'articolo 3, comma 41-bis, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui tale disposizione prevede, tra i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che «i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda» (ordinanza n. 32 del 2008);

che, inoltre, il citato articolo 40, comma 6, non realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori extracomunitari, in quanto la durata del permesso di soggiorno non dipende da scelte discrezionali della pubblica amministrazione, ma è condizionata dalla durata del rapporto di lavoro subordinato, e sarebbe diversa la situazione di coloro che hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato;

che, infine, la norma censurata dovrebbe essere coordinata con l'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto che «i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi» in esame «devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione»;

che, secondo l'interveniente, detta disposizione inciderebbe sul profilo di irragionevolezza conseguente dalla mancata valorizzazione da parte della norma censurata del periodo di complessiva durata della presenza regolare in Italia, lacuna che, secondo il rimettente, avrebbe permesso di erogare i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ad un lavoratore extracomunitario appena giunto in Italia, ma in possesso di permesso di soggiorno biennale, e di negarne la corresponsione ad un lavoratore extracomunitario presente nel territorio dello Stato da un maggior numero di anni, ma titolare di un permesso di soggiorno di durata annuale.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, ad avviso del rimettente, detta norma, stabilendo che «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative», subordinerebbe la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), al possesso da parte del lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno della durata di anni due;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata violerebbe l'articolo 3 Cost., in quanto «non soddisfa in modo razionale e conforme a parametri di uguaglianza» l'esigenza di garantire che la provvidenza in favore dei lavoratori extracomunitari sia subordinata ad una residenza non precaria in Italia, e per un tempo congruo, poiché non tiene conto del periodo complessivo di permanenza nel nostro Paese e delle ragioni, spesso contingenti, che indurrebbero il questore a rilasciare un permesso della durata di un anno, anziché di due anni;

che, a suo avviso, l'adozione del criterio della durata del permesso di soggiorno, svincolato da ogni riferimento «alla complessiva regolare presenza» del lavoratore extracomunitario in Italia, sarebbe irragionevole e realizzerebbe una ingiusta disparità di trattamento, poiché attribuisce rilevanza «ad un dato estrinseco, che non necessariamente è significativo rispetto alla ratio legis» del citato articolo 40, comma 6, potendo accadere che un lavoratore extracomunitario, appena giunto in Italia, ottenga un permesso di soggiorno della durata di due anni, in considerazione della stipula di contratto di lavoro subordinato di durata indeterminata, diversamente da un altro lavoratore extracomunitario, che pure si trovi in Italia da «dieci anni»;

che l'eccezione della difesa erariale, di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, a causa della mancata indicazione della nazionalità della ricorrente nel giudizio principale, è infondata, poiché l'ordinanza di rimessione indica che la parte è titolare di permesso di soggiorno della durata di un anno, ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, e che, nella specie, è applicabile la disciplina concernente i lavoratori extracomunitari, dimostrando così di avere accertato e considerato (implicitamente, ma chiaramente) che la ricorrente non è cittadina di uno Stato dell'Unione europea;

che, anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore l'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce: «ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione»;

che, sebbene detta norma sia anteriore rispetto all'ordinanza di rimessione e possa influire su uno dei profili del percorso argomentativo svolto per motivare la non manifesta infondatezza della questione, il TAR ha del tutto ommesso di accertare (ed indicare) anzitutto se essa sia o meno applicabile nel giudizio principale, quindi di valutarne gli eventuali effetti;

che tale lacuna argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che comporta la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla mancata esplicitazione da parte del rimettente delle ragioni che – alla luce della lettera della disposizione, e tenendo conto che il diritto sociale all'abitazione è riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione» (sentenze n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988) – renderebbero inevitabile riferire la norma censurata anche ai contributi in esame, impedendone comunque un'interpretazione costituzionalmente orientata;

che, sotto un ulteriore profilo, la questione è manifestamente inammissibile anche in quanto l'ordinanza di rimessione censura il citato articolo 40, comma 6, «nella parte in cui non tiene conto del periodo complessivo di permanenza» del lavoratore extracomunitario nel nostro Paese, prospettando, quindi, la necessità di una disciplina modulata avendo riguardo anche alla pregressa presenza in Italia, che peraltro neppure precisa, e, in tal modo, ha lasciato indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo, non indicando una soluzione costituzionalmente obbligata (ordinanza n. 70 del 2009);

che la questione deve, quindi, essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO
in collaborazione con DeA (demografici associati)

RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA

A cura di Maurizio Buzzani

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ORDINANZA N. 76 DEL 22/02/2010 – CORTE COSTITUZIONALE

DeA

Articolo 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione. – Dlgs 286/1998

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. 2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. (comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), l. 30 luglio 2002, n. 189)

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione

Articolo 11. -Fondo nazionale – Legge 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con

cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO
in collaborazione con DeA (demografici associati)

ORDINANZA N. 188 DEL 09/02/2009 -TAR LOMBARDIA

A cura di Maurizio Buzzani

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA N. 76 DEL 22/02/2010 – CORTE COSTITUZIONALE

DeA

N 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13/1/2009.

Ordinanza del 9 febbraio 2009 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Diaz Cordova Amalia Isabel contro Comune di Milano ed altra.

Straniero - Stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercenti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo - Diritto di accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai servizi d'intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione - Irrazionalità per l'ingiustificata richiesta del permesso di soggiorno almeno biennale anziché della carta di soggiorno (rectius: permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo). - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 40, comma 6, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, articolo 3. (GU n. 27 del 8.7.2009)

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso RG. 2836/2008 proposto da Diaz Cordova Amalia Isabella, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fortunato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via G. Ripamonti n. 66;

Contro il Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Frascini, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Maria Sorrenti, Donatella Silva, Anna Tavano e Loredana Mattaliano e elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano via della Guastalla n. 8; Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Tamborino, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Milano, via

F. Filzi n. 22, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto di rigetto della domanda di contributo affitto anno 2007 emesso in data 24 settembre 2008 dal Direttore di settore - Servizio contributi sostegno affitto - del Comune di Milano; dell'articolo 1 lett. b) dello Sportello affitti 2007 bando del Comune di Milano per il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione relativo ad immobili ad uso abitativo; della deliberazione Giunta regionale 10 luglio 2007 n. 8/5075 - 8ª edizione «Indennità e criteri generali per la determinazione del fabbisogno complessivo per l'integrazione dei canoni»; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Regione Lombardia;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 13 gennaio 2009 (relatore dott. Ugo De Carlo) i procuratori della parte ricorrente e delle Amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Diaz Cordova Amalia Isabella evocava in giudizio, avanti al Tribunale amministrativo della Lombardia, il Comune di Milano e la Regione Lombardia onde far annullare l'atto con cui le era stato negato il contributo affitto per l'anno 2007 dal Comune di Milano nonche' in parte qua il bando emesso dal medesimo comune per determinare i criteri di assegnazione della provvidenza in questione e la delibera regionale che aveva suggerito l'adozione dei suddetti criteri.

Gli atti comunali e regionali, posti a fondamento del provvedimento concreto di diniego del contributo per sostegno nel pagamento del canone di locazione della abitazione di residenza ex articolo 11, legge n. 431/1998, avevano adottato, come criterio per l'ammissione dei cittadini extracomunitari al beneficio, quanto previsto dall'articolo 40 d.lgs. n. 286/1998.

Pertanto il diniego contestato dalla ricorrente si fonda sulla circostanza che al momento della presentazione del bando la stessa non aveva un permesso di soggiorno di durata biennale essendole stato rinnovato dalla Questura di Milano per un solo anno.

Si sono costituiti il Comune di Milano e la Regione Lombardia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso invocando la legittimita' degli atti amministrativi emanati in ossequio alla normativa vigente.

Alla Camera di consiglio del 13 gennaio 2009 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Diritto

Ritiene il Collegio che sia la condotta del comune e' stata improntata ad uno stretto ossequio della normativa vigente e delle direttive vigenti per cui il ricorso dovrebbe essere respinto, salvo ritenere affetto da incostituzionalita' in parte qua l'articolo 40, d.lgs. n. 286/1998.

Tale norma al comma 6 cosi' recita: «Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione» e, secondo la lettura datane dalle autorità amministrative preposte all'erogazione del contributo, tale formulazione ricomprende anche i contributi ex articolo 11, legge n. 431/1998 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Infatti il diniego contestato dalla ricorrente si fonda sulla circostanza che al momento della presentazione del bando la stessa non aveva un permesso di soggiorno di durata biennale essendole stato rinnovato dalla Questura di Milano per un solo anno.

Orbene, mentre il criterio del possesso della carta di soggiorno per l'accesso alle provvidenze appare ragionevole, non altrettanto puo' dirsi del requisito del permesso di durata biennale perche' legato a circostanze estrinseche dipendenti da valutazioni discrezionali dell'autorita' di polizia competente al rilascio di detti permessi.

Il Collegio intende sottolineare come tale valutazione non scaturisca da una contrarieta' aprioristica alla previsione di limiti per la concessione di certe agevolazioni ai cittadini extracomunitari che, essendo spesso in condizioni piu' disagiate economicamente dei cittadini italiani, potrebbero vedersi attribuire gran parte dei fondi disponibili se non vi fosse un criterio di accesso che tenga conto della permanenza in Italia e del livello di non precarieta' di tale residenza.

Il criterio del permesso biennale, pero', non soddisfa in modo razionale e conforme a parametri di uguaglianza sostanziale questa valida esigenza individuata dal legislatore poiche' non tiene conto del periodo complessivo

di permanenza nel nostro paese e le ragioni, spesso contingenti, che inducono il questore al rilascio di un permesso annuale anziché biennale.

Infatti, l'articolo 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998 prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non possa superare la durata di un anno se rilasciato a seguito dell'esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato o di due anni se emesso a fronte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La frequente volatilità degli impieghi soprattutto per i lavoratori extracomunitari fa sì che spesso essi perdano un lavoro più stabile e dopo un periodo di disoccupazione debbano accettare un lavoro a tempo determinato anche dopo anni di permanenza in Italia.

Nel caso di specie la ricorrente ha dovuto ridurre il suo impegno lavorativo per accudire il nipote in tenera età che vive con lei e per questo il rinnovo del permesso di soggiorno, comunicatole dopo che era scaduto il termine per presentare la domanda di contributo ex articolo 11, legge n. 431/1998, è stato solo per un anno.

Tale circostanza non può far dimenticare che la ricorrente gode di regolare permesso di soggiorno in Italia dal novembre 1998 e che avrebbe almeno il requisito della durata della permanenza per ottenere la carta di soggiorno (rectius: permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo).

Pertanto la norma su cui è fondato il diniego non è ragionevole poiché si appoggia ad un dato estrinseco che non necessariamente è significativo rispetto alla ratio legis dell'articolo 40 in questione.

Si potrebbe verificare, infatti, che un cittadino extracomunitario, appena giunto in Italia potrebbe vedersi rilasciato dal questore un permesso biennale vista la validità dell'offerta lavorativa, mentre la stessa decisione potrebbe non essere assunta nei confronti di altro extracomunitario presente sul nostro territorio da dieci anni.

La questione è rilevante per decidere la controversia affidata al tribunale poiché solo una declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 40, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 potrà portare all'accoglimento della domanda della ricorrente poiché diversamente sarebbe priva di un requisito essenziale per accedere al novero dei possibili beneficiari;

Tale rilevanza non è esclusa dall'eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Milano per tardività del ricorso in quanto doveva essere tempestivamente impugnato il bando contenente la clausola perché immediatamente lesivo; infatti, al momento della scadenza della domanda la ricorrente non sapeva quale sarebbe stata la durata del permesso di soggiorno in via di rinnovo che gli è stata comunicata solo nel gennaio 2008 quando i termini per la presentazione della domanda erano trascorsi.

a questione proposta appare non manifestamente infondata in quanto l'adozione del mero criterio della durata del permesso di soggiorno senza riferimenti alla complessiva regolare presenza in Italia appare un criterio irragionevole che si presta ad ingiuste disparità di trattamento in violazione dell'articolo 3 Cost.

P. Q. M.

Visti gli articoli. 134, Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quale introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge 30 luglio 2002 n. 189, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2009.

Il Presidente: Leo

Il referendario estensore: De Carlo

vai a: Diritto Dispositivo